

REGOLAMENTO (UE) N. 1011/2011 DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2011/273/PESC del Consiglio ⁽¹⁾ relativa a misure restrittive nei confronti della Siria,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011 ⁽²⁾ concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
- (2) Il 2 settembre 2011 ⁽³⁾ il Consiglio ha modificato il regolamento (UE) n. 442/2011 per prorogare le misure nei confronti della Siria, tra cui l'estensione dei criteri di inclusione nell'elenco e il divieto di acquisto, importazione o trasporto di petrolio greggio proveniente dalla Siria. Il 23 settembre 2011 ⁽⁴⁾ il Consiglio ha nuovamente modificato il regolamento (UE) n. 442/2011 prorogando ulteriormente le misure nei confronti della Siria, tra cui il divieto di investire nel settore del petrolio greggio, l'aggiunta di altri voci all'elenco e il divieto di fornire banconote e monete siriane alla Banca centrale della Siria.
- (3) La decisione 2011/684/PESC del Consiglio ⁽⁵⁾, che modifica la decisione 2011/273/PESC, prevede una misura supplementare, vale a dire l'inserimento nell'elenco di un'altra entità e una deroga che consente di utilizzare temporaneamente i fondi congelati ricevuti successivamente da detta entità in relazione al finanziamento di scambi commerciali con persone e entità non designate.
- (4) La misura in questione rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed è, pertanto, necessaria un'azione normativa a livello

dell'Unione per la sua attuazione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

- (5) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente all'atto della sua pubblicazione per garantire l'efficacia della misura ivi contemplata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 442/2011 è così modificato:

- 1) all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 6, lettera a), le parole «allegato II» sono sostituite da «allegati II e II bis»;
- 2) all'articolo 7, lettere a) e c), all'articolo 9 e all'articolo 14, paragrafo 1, le parole «allegato II» sono sostituite da «allegato II o II bis»;
- 3) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli allegati II e II bis contengono quanto segue:

- a) nell'allegato II sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2011/273/PESC, come persone o entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria, persone e entità che traggono vantaggio dalle politiche del regime o lo sostengono, e le persone fisiche o giuridiche e le entità ad essi associate, e a cui non si applica l'articolo 9 bis.
- b) nell'allegato II bis sono elencate le entità che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2011/273/PESC, come entità associate alle persone o entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria o alle persone e entità che traggono vantaggio dalle politiche del regime o lo sostengono, e a cui non si applica l'articolo 9 bis.»

- 4) all'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli elenchi degli allegati II e II bis sono riesaminati periodicamente e almeno ogni 12 mesi.»

⁽¹⁾ GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio (GU L 228 del 3.9.2011, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 950/2011 del Consiglio (GU L 247 del 24.9.2011, pag. 3).

⁽⁵⁾ Cfr. pagina 33 della presente Gazzetta ufficiale.

